UNIONE ITALIANA
Talijanska unija - Italijanska Unija
Via – Ulica – Uljarska 1/IV
51000 FIUME – RIJEKA - REKA
Tel. +385/51/338-285(911); Fax. 212-876
E-Mail: amministrazione@unione-italiana.hr
tremul@unionee-italiana.hr
www.unione-italiana.hr
ID Skype: unione.italiana.fiume
GIUNTA ESECUTIVA

Sig. Amm.: 013-04/2014-16/1
N° Pr.: 2170-67-02-14-12

MEMORANDUM
SULLA COMUNITÀ NAZIONALE ITALIANA IN CROAZIA:
ATTUAZIONE DELLA "CARTA EUROPEA DELLE LINGUE REGIONALI O MINORITARIE" DA PARTE DELLA REPUBBLICA DI CROAZIA

- Quinto Rapporto del Governo croato, ottobre 2013, Testo croato -

Parte I – 2.1. Modifiche legislative, pag. 4

Il 16 giugno 2010, contestualmente alle modifiche alla Costituzione della Repubblica di Croazia il Sabor ha votato anche le modifiche alla Legge costituzionale sui diritti alle minoranze nazionali, che introducevano per gli appartenenti alle minoranze nazionali il diritto al doppio voto. Le modifiche di legge sono state promulgate dal Capo dello Stato il 18 giugno 2010 e pubblicate sulle "Narodne novine" N. 80/10. Le modifiche sono state abrogate dalla Corte costituzionale che in materia ha emesso una Decisione il 29 luglio 2011, N. U-I-3597/2010; U-I-3847/2010; U-I-692/2011; U-I-898/2011; U-I-994/2011.

Parte I – 2.2. Piani d'azione per l'attuazione della Legge costituzionale sui diritti delle minoranze nazionali, pagg. 4-17

- S'invita il Governo della Repubblica di Croazia a valutare i risultati scaturiti dalle misure attuate e ad approvare programmi e atti adeguati a garantire la piena attuazione della Legge costituzionale sui diritti delle minoranze nazionali nei settori considerati dai Piani d'azione, onde evitare discrepanze tra quanto stabilito dalle leggi e quanto avviene nella prassi ovvero tra teoria e pratica.
- S'invita il Governo della Repubblica di Croazia ad attuare le misure non realizzate, e in tal senso si auspica un attivo coinvolgimento delle istituzioni rappresentative delle minoranze nazionali anche nel senso di nominare rappresentanti da queste indicati negli organismi competenti ad attuare i Piani d'azione e a proporre misure capaci di migliorare la situazione.

Parte I – 2.4. Censimento della popolazione nella Repubblica di Croazia, pagg. 18-19
Ref. Parte III – 4.1. estensione territoriale dell'applicazione degli obblighi assunti dalla Repubblica di Croazia ai sensi della Parte III della Carta europea, pagg. 33-36

- Considerato che tutte le Comunità Nazionali autoctone storiche registrano una contrazione nel numero dei dichiarati, è indubbio che l'impianto giuridico-costituzionale croato nel campo dei diritti umani e minoritari non è efficace e non assicura le condizioni indispensabili per la permanenza e la crescita delle Comunità Nazionali autoctone. Il Governo croato, pertanto, dovrebbe avviare un'approfondita analisi sull'efficacia reale dei diritti riconosciuti alle Comunità Nazionali e sulla loro effettiva applicazione, individuando al contempo, assieme ai rappresentanti delle rispettive Comunità Nazionali, gli strumenti giuridici e operativi per assicurare la crescita delle Comunità Nazionali riconosciute.
- Si auspica un incremento dell'azione di vigilanza dell'Italia sul rispetto e l'attuazione coerente delle disposizioni del Trattato italo-croato sulle Minoranze del 1996.
- Si riafferma la contrarietà dell'Unione Italiana alla pratica della "conta" nazionale durante le rilevazioni del censimento basata sull'appartenenza etnica dei cittadini della Repubblica di Croazia. Si richiede al Governo croato che nel prossimo rilevamento della popolazione nel 2021 non sia più rilevata l'appartenenza nazionale dei cittadini croati, come avviene similmente in buona parte dei Paesi appartenenti all'Unione Europea.
- Si ritiene debba essere effettuata un'analisi accurata dei risultati del Censimento della popolazione, delle famiglie e delle abitazioni nella Repubblica di Croazia nel 2011 per quanto attiene gli appartenenti alla Comunità Nazionale Italiana al fine di promuovere una riflessione per intraprendere, all'occorrenza, percorsi migliorativi delle strategie di sviluppo future.

Articolo 8, Istruzione, pagg. 36-47

- Va attuata la "*Legge sull'educazione e l'istruzione nella lingua e nella scrittura delle minoranza nazionali*", con particolare accento ai programmi e piani didattici delle discipline curricolari rilevanti, alla creazione di manuali a copertura dei piani e programmi delle discipline curricolari rilevanti, alla traduzione dei manuali, al numero minimo di alunni richiesto per la strutturazione di una classe, all'assegnazione di punteggio all'esame di maturità di Lingua e letteratura italiana valido per l'iscrizione agli studi universitari, al riconoscimento del titolo di studio conseguito all'estero per l'espletamento delle mansioni di docente presso le scuole elementari e medie superiori in Croazia
- **Atti normativi** - È un dato di fatto che non tutti gli atti normativi promulgati di recente nel campo dell'educazione e dell'istruzione fanno riferimento esplicito alle disposizioni della *Legge sull'educazione e sull'istruzione nella lingua e nella scrittura delle minoranze* (B.U. 51/00) e della *Legge costituzionale sui diritti delle minoranze nazionali* (B.U. 155/02). Inoltre, gli atti che contengono tale riferimento presentano in effetti solo un rimando alle disposizioni delle succitate Leggi, affidando la regolamentazione della materia ad atti che soltanto successivamente verranno apportati in fase attuativa dal Ministro. Un miglioramento lo si è avuto con la regolare indizione di Dibattiti pubblici on line sui Disegni di legge e di Regolamenti che il Ministero ha adottato negli ultimi tempi.
- **Piani e programmi didattici** - La stesura dei Piani e programmi didattici per il *Modello A* è in atto ormai da sei anni: sinora sono stati apportati soltanto i *Piani e*

programmi d'insegnamento della Lingua italiana quale lingua materna, non completati i piani e programmi didattici delle discipline curricolari rilevanti e cioè: Natura e società, Geografia, Storia, Cultura musicale e cultura artistica per le scuole elementari; Geografia, Storia, Cultura musicale e Cultura artistica per le medie superiori. Da un anno a questa parte è stata applicata un'interpretazione riduttiva delle disposizioni normative in essere volta a contrarre i contenuti specifici sia nel monte ore sia nelle unità didattiche. Sulla questione è intervenuta per iscritto pure la Commissione parlamentare per i diritti dell'uomo e delle minoranze.

- **Manuali**: assenti del tutto manuali adeguati ai Programmi e piani didattici delle discipline curricolari rilevanti poiché tali Programmi non sono stati promulgati. Non completa la copertura con manuali tradotti a livello di scuola elementare e pressoché inesistente a livello di scuola media superiore. Tale fatto nuoce alle istituzioni scolastiche minoritarie, in particolare alle medie superiori i cui studenti, dovendo affrontare l'esame di maturità statale, hanno assolutamente bisogno di poter disporre dei manuali che vengono usati nelle scuole della maggioranza in quanto è in base ad essi che vengono stilate le prove di maturità, in particolare in campo scientifico.
- **Attuazione delle disposizioni normative** - L'attuazione delle disposizioni normative in pratica riscontra grandi difficoltà. La procrastinazione delle soluzioni attuative causa situazioni di disagio che spesso relegano gli allievi delle scuole del *Modello A* in posizioni di svantaggio rispetto ai loro coetanei delle scuole della maggioranza. Esempi eclatanti ne sono la maturità di stato e la partecipazione alla rassegna della creatività LiDraNo. Un anno fa, per un errore di distribuzione delle prove d'esame in alcune scuole della maggioranza, l'esame di Lingua croata per tutta la generazione è stato rimandato e fissato nella giornata in cui gli alunni delle scuole nella lingua delle minoranze scrivevano la prova di Lingua materna. Il Ministero ha così costretto gli alunni delle scuole nella lingua delle minoranze a scrivere, unici in tutta la Croazia, due prove d'esame delle materie obbligatorie in un giorno, una al mattino e una al pomeriggio. A nulla sono valse proposte alternative e gli inviti a non discriminare le minoranze.
- **Numero minimo di alunni per classe** - Sebbene la Legge non prescriva il numero minimo di alunni per classe, con le *Delibere sulle iscrizioni* di anno in anno viene definito il numero minimo di discenti per classe anche per le scuole della CNI: recentissima la situazione che si è venuta a creare quest'anno laddove di fronte alle richieste di rispetto della normativa esistente presentate in sede parlamentare dai deputati delle minoranze nazionali sono state date dichiarazioni ministeriali divergenti.
- **Formazione iniziale e permanente degli insegnanti** - La Croazia organizza forme di aggiornamento professionale in Lingua italiana per i docenti che operano in seno alle istituzioni scolastiche della Comunità Nazionale Italiana. Tali attività vengono organizzate e finanziate dalla Croazia. Le attività di formazione in servizio e aggiornamento culturale e linguistico in Italia vengono organizzate dall'Unione Italiana in collaborazione con i consulenti pedagogici della CNI e vengono finanziate dal Governo della Repubblica italiana per il tramite dell'Unione Italiana. Da segnalare che finalmente dal 2012 i docenti tirocinanti delle scuole della CNI che affrontano l'esame di stato per l'abilitazione all'insegnamento per quanto attiene la docenza di materia, possono affrontare l'esame di stato nella lingua materna (minoritaria), ma è ora in atto la definizione di quale ha da essere l'abilitazione che tale esame fa conseguire.
- **Titoli di studio**: il riconoscimento del titolo di studio conseguito all'estero per l'espletamento delle mansioni di docente presso le scuole elementari e medie superiori in Croazia segue le disposizioni normative dell'apposito regolamento che non sono

state adeguate alla normativa europea. Di conseguenza un titolo di studio conseguito in Italia ad es. *Dott. Mag. in Filologia* otterrà in Croazia l'equipollenza ma il suo titolare non potrà essere assunto a scuola se non a tempo determinato e in assenza di altri candidati poiché il suddetto regolamento non prevede che con questo titolo di studio si possa insegnare a scuola.

- **Istruzione superiore** - A causa del ruolo dello Stato nei confronti degli istituti di istruzione superiore ai sensi di quanto disposto dall'art.8. 1.e.iii della Carta Europea, lo Stato dovrebbe incoraggiare l'applicazione/adozione da parte delle Università di misure attuative idonee ad assicurare la prosecuzione degli studi agli studenti che avendo portato a termine gli studi di media superiore secondo il *Modello A* si accingono a iscriversi agli studi universitari. Ciò non solo non avviene, ma siamo di fronte ad un paradosso eclatante: mentre l'esame di maturità di Lingua e letteratura italiana non porta punteggio alcuno per i candidati all'iscrizione agli studi universitari che hanno ultimato le medie superiori italiane in Croazia, ai candidati provenienti dall'Italia e che hanno quindi conseguito il diploma di media superiore in Italia, l'Italiano viene valutato quale lingua materna e reca punteggio valido ai fini dell'iscrizione agli studi universitari in Croazia.

Articolo 9, Autorità giudiziarie, pagg. 47-51

- La normativa vigente in materia è applicata in maniera assolutamente carente. In relazione all'impegno assunto in tema di creazione delle condizioni atte a garantire agli appartenenti alle Minoranze Nazionali in generale, e alla CNI in particolare, il diritto ad esprimersi nella propria lingua regionale o minoritaria senza che l'esercizio di tale diritto comporti l'obbligo di sostenere ulteriori spese; rispettivamente il diritto a esibire, su richiesta, gli atti legati a una procedura giudiziaria nella relativa lingua regionale o minoritaria (nelle procedure penali) ovvero a esibire documenti e prove nelle lingue regionali o minoritarie facendo ricorso, se necessario ad interpreti e traduzioni (nelle procedure civili e amministrative) senza che questo comporti l'obbligo a sostenere ulteriori spese per la persona interessata si indica che l'attuazione permane insoddisfacente.
- Si sottolinea, inoltre, che le persone che chiedono di poter utilizzare la lingua italiana nei procedimenti giudiziari anche nei Tribunali delle autonomie locali in cui l'italiano è lingua ufficiale, lo possono fare solamente se sono disposte a farsi carico delle spese di traduzione e interpretariato, in aperta violazione di quanto ratificato dalla Croazia relativamente alla "*Carta europea delle lingue regionali o minoritarie*".
- Va comunque espressa soddisfazione per gli sforzi compiuti dal Governo che attuando un costante monitoraggio della situazione sul territorio consente di disporre dei dati relativi ai singoli Tribunali. Si invita comunque ad aggiornare i dati in parola. Rimane, inoltre, ferma la considerazione già espressa relativa alla necessità di predisporre misure capaci di tradurre in fatti le norme consentendo, così, il superamento del gap rappresentato dalla dissonanza tra la realtà normativa (che vede il diritto garantito e tutelato) e la sua reale applicazione (nel quale si registra un'insoddisfacente attuazione della legge).
- In tale contesto si ribadisce l'importanza di avviare in tempi quanto più brevi possibili un'adeguata campagna informativa che punti a far conoscere in modo adeguato ed esaustivo il contenuto dei diritti contemplati dalla Carta europea, nonché a sensibilizzare circa l'importanza della conoscenza delle lingue regionali o minoritarie da parte di chi amministra la giustizia, e a dare piena applicazione all'art. 22 della

"*Legge Costituzionale sui diritti delle Minoranze Nazionali nella Repubblica di Croazia*".

- S'invita il Governo croato, impegnato nell'attuazione di una riforma del sistema giustizia che interessa anche le circoscrizioni dei tribunali a considerare con la dovuta attenzione la questione relativa alle peculiarità nelle aree del Paese in cui risiede un numero rilevante di appartenenti alle minoranze nazionali. Nel dettaglio per quanto concerne la CNI, le Regioni Istriana e Litoraneo-montana in quanto attualmente soltanto nei tribunali operanti nella Regione Istriana è possibile che la lingua processuale sia l'italiano.
- Si fa presente infine che andrebbe fatta una riflessione sui motivi che inducono gli appartenenti alle minoranze a rinunciare a un loro diritto davanti alle autorità giudiziarie.

Articolo 10, Autorità amministrative e servizi pubblici, pagg. 51-55

- Un'importante novità per quanto riguarda le autorità amministrative si è attuata in occasione delle Elezioni locali tenutesi nel maggio del 2013, quando per la prima volta, ai sensi della nuova legge elettorale, gli appartenenti alle minoranze nazionali hanno avuto l'occasione di eleggere nei comuni/città/contee, dove il numero di residenti soddisfa le condizioni di legge, i vicesindaci/vicepresidente delle Contee – rappresentanti delle minoranze nazionali.
- Si continua comunque a registrare un'assoluta carenza nell'applicazione delle disposizioni inerenti il bilinguismo. In tema di attuazione dei diritti linguistici riconosciuti agli appartenenti alle minoranze nazionali in generale, e alla CNI in particolare, davanti alle autorità amministrative e nei loro rapporti con i servizi pubblici si sottolinea che nella prassi si registrano rilevanti carenze.
- Rimane fermo l'invito alla creazione delle condizioni necessarie affinché la traduzione in prassi delle norme positive superi l'attuale condizione di "soluzione ad hoc" adottata in modo diverso da unità locale o territoriale/regionale ad unità locale o territoriale/regionale per arrivare a una situazione quanto più uniforme improntata sul modello delle "best practice" registrate sul territorio di residenza storica che denoti la valenza di un approccio sistematico e propositivo alla tematica in oggetto.
  In particolare si rileva la necessità di predisporre le misure necessarie a:
  a. garantire il diritto a presentare domande orali o scritte e a ricevere le risposte nella lingua regionale o minoritaria;
  b. mettere a disposizione moduli e testi amministrativi di uso corrente per la popolazione nella lingua regionale o minoritaria nelle amministrazioni comunali, cittadine e territoriali/regionali;
  c. informare in modo esaustivo gli appartenenti alla CNI in merito al diritto di richiedere documenti redatti nella lingua regionale o minoritaria;
  d. estendere i diritti linguistici previsti nella Carta europea a tutte le realtà locali e regionali/territoriali nelle quali risiede un numero di appartenenti alla CNI sufficiente a giustificare l'applicazione della Carta europea indipendentemente dall'introduzione nello Statuto dell'uso paritetico della lingua regionale o minoritaria;
  e. operazionalizzare il concetto di autoctonia riconosciuto alla CNI per Statuto onde raggiungere almeno il livello assicurato a livello di amministrazione statale, ad esempio tramite l'apertura di sportelli bilingui presso gli uffici dell'Amministrazione locale e/o territoriale-regionale su modello di quelli aperti presso le Questure di Fiume e Pola;

f. innalzare il livello di bilinguismo attuato nelle unità di autogoverno locale e/o territoriale-regionale (anche in tema di segnaletica stradale e di tutela del territorio);
g. migliorare l'attuazione dei diritti in oggetto da parte dei servizi pubblici in quanto attualmente non si va oltre ad un livello simbolico rappresentato, ad esempio, dall'adozione della dicitura bilingue nell'intestazione degli atti emanati dagli organi dalle amministrazioni locali e/o territoriali-regionali e nel timbro apposto in calce agli stessi;
h. sensibilizzare circa l'importanza della conoscenza delle lingue regionali o minoritarie da parte dei dipendenti dell'Amministrazione locale e/o territoriale-regionale;
i. dare piena applicazione all'art. 22 della "*Legge Costituzionale sui diritti delle Minoranze Nazionali nella Repubblica di Croazia*";
j. innalzare il livello di bilinguismo nel comparto dei servizi pubblici;
k. garantire negli atti normativi che regolano l'applicazione dei diritti contemplati nella Carta la necessaria copertura finanziaria.

Articolo 11, Mass Media, pagg. 55-80

- Considerati i contenuti del V Rapporto non è dato concludere che la programmazione dedicata alle etnie sia di livello soddisfacente. Si ritiene, che la programmazione andrebbe impostata in modo da consentire un'informazione più adeguata ed esaustiva in merito alle realtà minoritarie e alla loro attività, nonché in modo da assicurare un adeguato livello di "multilinguismo" nella programmazione televisiva.
- Considerate le riforme organizzative interne attuate in seno all'Ente radiotelevisivo pubblico (HRT) e in particolare la creazione dell'IMS (Informativni medijski servis) si ritiene sia necessario approfondire lo status delle Redazioni facenti capo alle minoranze nazionali valutando le misure da attuare onde consentire loro di svolgere appieno il ruolo al quale sono chiamate.
- Si invita a considerare la possibilità di modificare le forme di attuazione del pacchetto di misure volte ad incentivare la trasmissione dei programmi in lingua regionale o minoritaria da parte delle emittenti locali che trasmettono sul territorio di insediamento storico della CNI. In tal senso sarebbe auspicabile coinvolgere nelle valutazioni delle domande e in particolare della qualità dei programmi proposti i rappresentanti indicati dall'associazione rappresentativa della CNI onde massimizzare i benefit dei contributi e la ricaduta sui territorio.
- Tenuto conto dell'unitarietà della CNI in Croazia e Slovenia si invita all'adozione delle misure necessarie ad assicurare la visibilità dei programmi dell'emittente televisiva della CNI, RTV Slovenia – Centro regionale Capodistria, su tutto il territorio di residenza storica (ad esempio tramite lo stanziamento di un contributo finanziario da destinare alla copertura delle spese per la trasmissione degli stessi via satellite). In particolare si richiede l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 11 della Carta, in modo tale che siano assicurate le condizioni per la ritrasmissione e la ricezione terrestre dei Programmi Italiani di Radio e TV Capodistria sul territorio d'insediamento storico della CNI in Istria e a Fiume, attraverso la diffusione del segnale sul digitale terreste.
- Quanto ai programmi radiofonici si rileva che Redazioni italiane sono attive presso le emittenti pubbliche Radio Fiume e Radio Pola. Sottolineando l'importanza delle stesse e il loro ruolo storico si ribadisce la necessità di assicurare alle stesse adeguate condizioni di lavoro indispensabili (sia in termini di turn-over sia in quelli di rinnovo

dell'attrezzatura in dotazione alle succitate Redazioni), perché possano mantenere invariato il loro insostituibile ruolo di vettore della lingua, della cultura e dell'identità italiane sul territorio. In tale contesto si indica che appare di fondamentale importanza giungere all'approvazione, in tempi quanto più brevi possibili, degli atti che decretino il collocamento organico delle Redazioni Italiane di Radio Fiume e di Radio Pola, quali realtà peculiari nell'ambito dell'ente radiotelevisivo pubblico (HRT). Nondimeno si ribadisce l'importanza dell'adozione di Atti che garantiscano, in occasione del riconoscimento di scatti di categoria e dei rispettivi coefficienti salariali, l'applicazione a tutti i dipendenti dell'ente radiotelevisivo pubblico delle medesime regole e dei medesimi criteri onde assicurare parità di trattamento a tutti i dipendenti che svolgono lavori analoghi e vantano pari anzianità di servizio indipendentemente dalla Redazione di riferimento.

- Si invita, infine, all'adozione di misure (sia di carattere organizzativo sia di carattere finanziario) che incoraggino la realizzazione delle iniziative volte ad aumentare la programmazione propria delle Redazioni italiane.
- Tenuto conto che nel marzo 2014 i direttori generali dell'HTV e della RTV Slovenia, Goran Radman e Marko Filli, hanno sottoscritto un accordo di collaborazione che apre allo scambio dei programmi radiotelevisivi prodotti dai due enti pubblici, che l'HRT e la RTV Slovenia scambieranno programmi di produzione propria riguardanti i settori culturale, artistico e dell'intrattenimento, nonché programmi per ragazzi, documentari e servizi informativi. S'invita l'HRT, considerati anche i contenuti dell'art. 45 dell'Accordo siglato tra l'ente radiotelevisivo e il Governo croato per il periodo 1 gennaio 2013-31 dicembre 2017 a inserire tra i programmi che saranno oggetto dello scambio anche quelli rientranti nella produzione propria del Centro regionale di Capodistria della RTV slovena.
- Per quanto concerne la carta stampata ricordando il ruolo fondamentale della Casa editrice della CNI, l'Ente giornalistico-editoriale "EDIT" di Fiume – che pubblica in quotidiano "*La voce del Popolo*", il quindicinale "*Panorama*", il mensile per ragazzi "*Arcobaleno*" e la rivista trimestrale di cultura "*La battana*" – (la cui attività viene illustrata nel punto 4.6 del Rapporto – Articolo 12 – Attività ed enti culturali) si evidenzia la fondamentale importanza di proseguire con l'attuazione di una politica attenta ad incoraggiare l'informazione nelle lingue minoritarie anche attraverso il riconoscimento di finanziamenti adeguati e si invita a verificare la possibilità di consentire all'"EDIT" la stipula di contratti agevolati con l'agenzia di stampa "Hina", e con gli enti preposti ad erogare servizi pubblici quali ad esempio le Poste.

Articolo 13, Vita economica e sociale, pag. 93

Si rileva come il rispetto e l'attuazione del bilinguismo nella vita economica, ossia sul posto di lavoro, è assolutamente carente, sia nella comunicazione orale, sia in quella scritta. Rarissimi sono i casi in cui la documentazione rilevante per i dipendenti (comunicazioni, informative, Statuti, Regolamenti, Atti, Istruzioni varie, ecc.) è anche in italiano.

- Tutta la documentazione delle società che svolgono servizi pubblici sul territorio in cui vige il bilinguismo è prevalentemente in croato. Assente il bilinguismo anche nelle aziende municipalizzate.
- La pubblicità commerciale è bilingue in pochissimi casi.
- Nel sistema sanitario (ospedale, pronto soccorso, laboratori medici specializzati, poliambulatorio, centri di assistenza per gli anziani o i diversamente abili, ecc.) il bilinguismo è assente.

- Lo sviluppo economico della CNI, senza discriminazione e con un'equa ripartizione dei mezzi finanziari disponibili, era assicurato, altresì, anche dallo Statuto Speciale annesso al Memorandum di Londra del 1954. Tale disposizione non è stata attuata né dalla Jugoslavia, né successivamente dalla Croazia.

Articolo 14, Scambi transfrontalieri, pagg. 93-95

- Si auspica che con l'avvenuta adesione della Repubblica di Croazia nell'Unione europea lo scorso 1 luglio 2013 determini un passo avanti per quanto attiene alla valorizzazione dell'unitarietà della CNI vivente nella parte slovena ed in quella croata dell'Istria.
- Andrebbero pienamente attuate le norme previste dal "*Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Croazia concernente i diritti minoritari*" del 5 novembre 1996. Il Governo croato dovrebbe impegnarsi a perseguire la stipula di una specifica Intesa con la Slovenia, sull'unitarietà e l'uniformità di trattamento della CNI. Andrebbe, altresì, ricostituita la Commissione mista intergovernativa croato-sloveno per le questioni della CNI.
- È assente una strategia organica che preveda l'inserimento istituzionale e attivo della CNI negli accordi, negli strumenti, nei programmi e progetti per la cooperazione e lo sviluppo adottati dall'Unione Europea con l'Italia, la Slovenia e la Croazia, con particolare riferimento a quelli attuati attraverso la cooperazione transfrontaliera e interregionale. Organico, dovrebbe essere invece, l'inserimento delle potenzialità rappresentate dalla CNI nei futuri progetti e programmi europei, valorizzando le *best practices* acquisite con successo dalla CNI e dalla Comunità Nazionale Slovena in Italia nella realizzazione e conclusione comune di numerosi progetti congiunti, speculari e cooperativi a valere sui programmi Interreg e Phare. È necessario adottare strumenti che facilitino l'inserimento organico della CNI negli strumenti e nei programmi europei di cooperazione transfrontaliera tra l'Italia, la Slovenia e la Croazia.

Accordi e programmi di collaborazione culturale

Si fa presente che il Senato italiano ha ratificato l'accordo tra governo italiano e croato in materia di cooperazione culturale ed istruzione. L'intesa era stata firmata a Zagabria nel 2008.

Christiana Babić
Segretario Generale dell'Ufficio dell'Assemblea e della GE UI

Maurizio Tremul
Presiedente della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana

Norma Zani
Vicepresidente della GE UI

Fiume, 12 giugno 2014